



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di riconoscimento della pensione privilegiata agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile

ONOREVOLI SENATORI. - Da alcuni anni il Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 64 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, disciplinante il trattamento economico di pensione privilegiata nei confronti del personale dello Stato, sta operando una evidente disparità di trattamento del personale della Polizia di Stato e degli altri Corpi di polizia a *status* civile nei confronti dei colleghi delle Forze di polizia a *status* militare e financo del personale militare. Infatti agli operatori delle Forze di polizia civile il diritto alla pensione privilegiata, in presenza dello stesso riconoscimento dell'infermità prevista dalla tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, viene riconosciuto unicamente qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Al militare invece viene riconosciuto, in applicazione

dell'articolo 67 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora le infermità «non siano suscettibili di miglioramento».

La situazione è ancora più grave se si considera che l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», testualmente prevede che «nei confronti del personale (...) si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e la relativa procedura previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza».

Per ripristinare l'uniformità di trattamento sarebbe necessaria una modifica legislativa agli articoli 67, 68 e 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al fine di riconoscere, a parità di condizioni lavorative, identici trattamenti economici tra appartenenti alla medesima area contrattuale e porre fine al protrarsi di una palese ingiustizia che lede i più elementari diritti di eguaglianza consacrati dall'articolo 3 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 67 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «militare» sono inserite le seguenti: «o all'appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile»;

b) al quinto comma, le parole: «allievi delle guardie di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «allievi agenti di una Forza di polizia ad ordinamento civile»;

c) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: «e degli appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento civile».

Art. 2.

1. All'articolo 68 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «spetta al militare» sono inserite le seguenti: «o all'appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile».

b) al quinto comma, dopo la parola: «militare» sono inserite le seguenti: «o l'appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile»;

c) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: «e gli appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento civile».

Art. 3.

1. All'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «militare» sono inserite le seguenti: «o l'appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile»;

b) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: «e gli appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento civile».

Art. 4.

1. Nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come da ultimo modificato dalla presente legge, i riferimenti alle tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, devono intendersi riferiti alle corrispondenti tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.